

dalla Commissione per una ragione di tecnica legislativa evidentissima: vale a dire che, anche nel diritto comune, l'articolo 12 del codice di procedura civile dà modo di supplire agli arbitri mancanti, e non si preoccupa delle considerazioni fatte dall'onorevole Paniè, che, cioè, la stessa autorità sia investita di poteri esorbitanti, essendo chiamata essa sola a nominare tutti gli arbitri.

Il codice di procedura civile prevede il caso che tutti gli arbitri mancanti siano nominati dalla stessa autorità giudiziaria: « Quando in un contratto, o dopo, le parti siansi obbligate a compromettere le controversie che ne possano nascere (qui, le parti non si sono obbligate; è la legge che le obbliga), se gli arbitri non siano stati nominati, oppure vengano a mancare per qualunque causa tutti od alcuni, la nomina dei mancanti è fatta dall'autorità giudiziaria che sarebbe competente a conoscere della controversia, semprechè le parti non abbiano stabilito diversamente ».

PANIÈ. L'autorità giudiziaria, come autorità.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. E qui, il presidente della Corte di appello interviene appunto come investito d'un potere giudiziario; e come l'autorità giudiziaria per l'articolo 12 del codice di procedura civile che ho letto, può nominare tutti gli arbitri, se le parti non siano diligenti, così, nel caso in esame, se ne delega la nomina al presidente della Corte di appello di Roma. Prego, quindi, l'onorevole Paniè di non insistere.

PRESIDENTE. D'altronde, siccome si tratta di proposta non presentata regolarmente e non accettata dal Governo, non può essere messa in votazione.

Metto a partito l'articolo 44.

(È approvato).

Art. 45.

Non può essere promossa azione giudiziaria contro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per inadempimento delle condizioni di trasporto, prima che siano trascorsi quaranta giorni dalla presentazione del reclamo amministrativo.

Si può tuttavia procedere agli accertamenti di cui agli articoli 402 e 71 del codice di commercio, anche prima che sia pre-

sentato il reclamo amministrativo o in pendenza di esso.

A quest'articolo Governo e Commissione propongono il seguente emendamento:

« Nel primo comma aggiungere alle parole: *per inadempimento delle condizioni di trasporto* », le altre « *o per la classificazione delle merci o per l'applicazione delle tariffe* ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvia.

SALVIA. Con l'articolo 45 veniamo ad introdurre una modificazione rilevante nel nostro sistema del diritto privato.

Fu una vera conquista del nostro diritto l'aver sottoposto lo Stato, quando compie atti di commercio, al diritto comune. Ora, dal momento che le azioni che si possono sperimentare per perdita di merci, avarie, e via discorrendo, devono essere precedute da un ricorso in via amministrativa e dal decorrimiento di un termine di quaranta giorni (termine abbastanza lungo), veniamo ad alterare la condizione giuridica dei due contraenti: perchè, a differenza di quanto accade per la percezione dei tributi e per la restituzione di tasse indebitamente percepite, qui ci troviamo di fronte a due parti che contendono in base ad un contratto bilaterale; e quindi la parte che è di fronte allo Stato, e che ha concluso il contratto, ha diritto di ricevere la merce o di sperimentare la sua azione per avere l'indennizzo dovuto.

E poichè si concede anche un termine lungo come quaranta giorni, termine che appena oggi si concepisce per i trasporti a lunga scadenza, noi veniamo a paralizzare l'azione del privato ed a dare all'amministrazione il mezzo di addormentarsi sui reclami amministrativi, senza risolverli con urgenza. Si concepiva questo articolo quando si trattava di ordinare provvisoriamente il servizio ferroviario: poichè allora, in quello stato un po' caotico, si accaparravano liti, e l'amministrazione era esposta ad azioni giudiziarie con scopo lucrativo; ma, in un ordinamento definitivo ferroviario, introdurre questi reclami e soprattutto l'obbligo di attendere quaranta giorni, mi pare un po' soverchio.

Se il ministro e la Camera credessero ridurre questo termine in un termine più breve, mi chiamerei contento.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pub-*